



SIULP *fi@sh*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

del 7 ottobre 2018

10° Corso Vice Ispettori. Durata corso e sede di assegnazione

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 3 ottobre al Capo della Polizia Pref. Franco Gabrielli

Signor Capo della Polizia,

una recente nota con cui l'Ufficio per le Relazioni Sindacali ha riscontrato una nostra sollecitazione circa la necessità di verificare la durata complessiva del ciclo di formazione e di garantire la sede ai Colleghi che stanno frequentando il 10° corso per Vice Ispettori, pone la necessità di riflettere sul non del tutto lineare - e per niente condivisibile - approccio con il quale il Dipartimento della P.S. stabilisce la priorità nelle modifiche ordinamentali.

Abbiamo infatti appreso come, senza alcuna condivisione con il Sindacato, per la parte relativa alla mobilità, nel parere approvato dalle Commissioni parlamentari che si stanno occupando dei correttivi al D.lg. 95/2017 sia letteralmente apparsa dal nulla una sollecitazione al Governo per "estendere anche per il 108° e 109° Corso per commissari la disciplina transitoria analoga a quella prevista per il 107° Corso commissari dall'articolo 14, comma 1, lettera i), atteso che per gli stessi corsi si applicano le medesime modalità di accesso alla carriera, prevedendo altresì che per i frequentatori dei tre predetti corsi non trovino applicazione i divieti, eventualmente previsti nei Bandi di concorso, di assegnazione di ciascun funzionario in Uffici o Reparti aventi sede nella provincia di residenza o di provenienza".

Negli incontri preliminari si era infatti discusso solamente della anticipata conclusione del 107° corso, senza alcun riferimento alle destinazioni. Quindi l'Amministrazione è andata ben oltre il tema proposto nei lavori preparatori all'evidente fine di soddisfare una esigenza mai rappresentata e non meglio definita.

Disinteressandosi al contempo delle sostanzialmente identiche esigenze dei Colleghi già appartenenti all'Amministrazione frequentatori del 10° Corso da Vice Ispettore, quelle che il Siulp per primo aveva illustrato chiedendo l'adozione di una specifica disciplina transitoria in virtù delle peculiarità della questione (molti dei vincitori interni sono Sov.ti Capo che, con i concorsi previsti dal riordino, avrebbero avuto la garanzia della sede).

Una differenza di trattamento ratificata dalla risposta con la quale le Relazioni Sindacali, lo scorso 28 settembre, hanno rappresentato per un verso che non sarebbe possibile far rientrare presso le precedenti sedi di servizio i frequentatori già appartenenti all'Amministrazione, trattandosi di "circostanza non prevista da alcuna disposizione normativa", e che parimenti, anche per quel che concerne l'opportunità di ridurre la durata il corso in parola, allo stato attuale delle disposizioni ordinamentali non è possibile derogare alla durata di diciotto mesi.

Osservato preliminarmente che, sempre dalla nota delle Relazioni Sindacali, si evince come "le sedi di destinazione verranno individuate dalla citata Direzione Centrale secondo una ripartizione provinciale dei posti disponibili, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la fine del corso", ricordato che l'organico del Ruolo Ispettori è ovunque carente, pare evidente che la possibilità di far rientrare gli interessati presso le sedi di provenienza sia in ultima lettura rimessa alla mera volontà dell'Amministrazione. Volontà che poteva essere supportata anche dalla norma qualora la deroga richiesta per i corsi da Commissario Capo fosse stata invocata anche per i Vice Ispettori. Cosa non fatta, ma ancora possibile.

E per quanto dianzi premesso sempre alla medesima volontà deve essere ricondotta la possibilità di ridurre la durata di un corso che, come attestano le testimonianze dei frequentatori e dei formatori stessi, dato l'elevatissimo livello culturale degli Allievi è dimensionato in termini assolutamente pleorici. Al punto tale che, dopo appena alcuni mesi dall'inizio, l'Ufficio Studi dell'Istituto di formazione interessato è costretto a compiere indicibili fatiche per riuscire a proporre lezioni destinate a suscitare un qualche interesse per i frequentatori.

Ci sarebbero, in altri termini, i medesimi presupposti che hanno indotto l'Amministrazione ad intervenire con condivisibili emendamenti sui corsi di formazione per Commissari.

Va, infine, chiarito che non è certo in virtù dei numeri degli interessati che siamo ad insistere per l'accoglimento di quelle che riteniamo più che comprensibili esigenze dei frequentatori già appartenenti all'Amministrazione.

Discutiamo infatti di poco più di 100 persone, quindi non una massa in grado di suscitare appetiti nel proselitismo né di mettere in crisi la funzionalità dell'Amministrazione. La nostra attenzione è semmai dovuta all'ennesima violazione del principio di uguaglianza e del rispetto di corrette e proficue relazioni sindacali che vogliono il pieno coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori della Polizia di Stato nel momento in cui si attuano processi riformatori di così ampia portata.

Ecco perché non possiamo rimanere insensibili rispetto ad una emblematica lesione del richiamato protocollo. Anche perché nella relazione delle Commissioni parlamentari non è certo questo l'unico esempio di come l'Amministrazione abbia scelto di privilegiare opzioni che paiono ispirate a logiche restaurative del tutto disarmoniche rispetto a quel progetto di rinnovamento che il Legislatore del Riordino aveva immaginato e di cui Lei stesso non perde occasione di ribadire quanto sia urgente e necessario.

E in tale ambito, conoscendo le reazioni scomposte che l'Amministrazione, sovente, pone in essere quando si vede scoperta su scorciatoie che privilegiano pochi rispetto ai tanti che invocano la medesima risoluzione, sarebbe un segnale estremamente gravissimo e provocatorio se al nostro puntualizzare il Dipartimento rispondesse asserendo che la deroga alla mobilità non si applica nemmeno più ai Colleghi dei corsi di Commissario. Una soluzione peggiore del male che richiederebbe una reazione forte e plateale del sindacato. Ma che il SIULP vorrebbe evitare e per questo chiede il Suo autorevole interessamento.

Per le suesposte ragioni siamo quindi a chiederLe un urgente intervento, se lo ritiene anticipato anche da un apposito incontro nel corso del quale rappresentare nel dettaglio quanto evidenziato con la presente, confidando che la Sua nota sensibilità saprà individuare il percorso più opportuno per ricondurre sul binario di un costruttivo confronto quello che, al momento, appare come un incomprensibile irrigidimento dell'Amministrazione.

Irrigidimento che sfugge anche allo stesso vertice del Dipartimento della P.S., destinato, se non corretto, a provocare una inopportuna crisi nei rapporti sindacali, con ogni conseguenza che da ciò discende, specie in una delicata fase politico istituzionale quale quella che sta attraversando il Paese.

Avvio del 204° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato

La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ha comunicato che in data 8 novembre p. v. sarà avviato 204° Corso di formazione per Allievi Agenti, con la partecipazione di 500 allievi agenti.

Detto numero potrà subire variazioni in relazione all'esito delle previste visite psicoattitudinali.

Di seguito sono indicate le strutture formative individuate per lo svolgimento del corso, che potranno anch'esse subire variazioni in relazione al numero dei partecipanti effettivamente convocati:

- Scuola Allievi Agenti Alessandria
- Scuola Allievi Agenti Peschiera del Garda
- C.A.P.S. Cesena
- Scuola Controllo Territorio Pescara

Tempi minimi di permanenza in sede - Selezione e trasferimento operatori dei Reparti Speciali Problematiche

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 2 ottobre all'Ufficio Relazioni Sindacali

Come noto, da sempre, abbiamo espresso rilievi critici per la incomprensibile rigidità della disposizione che impone al personale un periodo di permanenza minima in una sede di servizio quale condizione pregiudiziale per la proposizione della domanda di trasferimento ad altra sede.

Tale esigenza poteva forse risultare opportuna in passato, perché consentiva di limitare i perversi effetti di opacità gestionali all'ombra delle quali allignavano prassi non proprio cristalline.

Con le nuove procedure che, invece, garantiscono la necessaria trasparenza ed impediscono indebiti scavalcamenti, sono state invero accolte solo una parte delle rivendicazioni che il SIULP ha, da tempo risalente, proposto.

Riteniamo infatti ci sia da compiere un ulteriore decisivo passaggio per completare, anche nell'interesse dell'Amministrazione stessa, questo virtuoso percorso di buone prassi amministrative.

Mantenere infatti - per quanto sensibilmente ridotta rispetto al passato - la propedeuticità della permanenza minima in una sede di servizio realizza un inutile appesantimento gestionale, atteso che si registrano sovente casi in cui l'esigenza dell'Amministrazione di coprire una posizione vacante non può essere paradossalmente soddisfatta perché gli interessati al trasferimento non hanno ancora maturato il requisito in parola.

Ricordiamo sommessamente che proprio questa criticità aveva portato alla rimozione del vincolo in argomento in concomitanza del recente anno giubilare, anche per le assegnazioni degli Allievi Agenti al

termine del corso di formazione. Sia permesso osservare che lo snellimento del protocollo non ha dato luogo ad alcuna ricaduta negativa. Ed allora si può forse discutere sull'opportunità di mantenere il vincolo per quel che concerne le assegnazioni dei neo Agenti, sebbene a ben vedere il principio di cautela sotteso a questa misura suscita non poche perplessità, visto che l'Amministrazione dispone pur sempre di adeguati strumenti per intervenire nel caso in cui dovessero emergere eventuali incompatibilità.

Nessuna valida argomentazione può però giustificare la "quarantena" amministrativa imposta al restante personale. Il che è tanto più vero se si prendono a riferimento gli operatori appartenenti ai Reparti Speciali, ai quali da un lato si chiede la disponibilità ad essere impiegati nel corrispondente ambito specialistico per almeno sette anni dalla fine del corso – ovvero, secondo le intenzioni manifestate in sede di esame congiunto, per gli operatori UOPI per almeno quattro anni - e per di più con l'inderogabile accettazione della sede di servizio predeterminata all'atto della selezione; e dall'altro per i trasferimenti li si assoggetta al medesimo regime previsto per gli altri operatori non specializzati, quindi anche con il rispetto delle graduatorie di riferimento delle qualifiche rispettivamente rivestite.

Che quella descritta risulti insomma una disciplina penalizzante per questi colleghi, ed al contempo fonte di rilevanti problematiche per l'Amministrazione, lo dimostra quanto accaduto di recente.

Si è infatti verificato che, una volta individuata la disponibilità di posti per specialisti in alcune sedi, la competente Direzione Centrale è stata costretta a indire la selezione di nuovi specialisti per coprire quelle vacanze, in quanto quelli già in servizio, che pure erano interessati ad esservi trasferiti, non avevano maturato la prescritta permanenza minima. Detto che parliamo di realtà composte da poche unità con un turn over cadenzato a distanza di anni, quanti si sono visti beffati da questo inutile incaglio burocratico per poter essere trasferiti saranno verosimilmente costretti a rinunciare alla specializzazione.

Opzione che comunque non potranno esercitare prima di aver prestato almeno sette anni di servizio nella corrispondente articolazione specialistica. Dal che, è appena il caso di segnalarlo, discenderebbe anche un inutile spreco di risorse da destinare alla selezione e formazione di altro personale per sostituire i rinunciari.

In definitiva, avendosi a che fare con un istituto che, per quanto si è detto, si pone in irrimediabile rotta di collisione con il precetto costituzionale del buon andamento cui deve indefettibilmente essere ispirata l'azione amministrativa, riteniamo che la mobilità del personale dei Reparti Speciali debba essere quanto prima liberata dai menzionati sterili appesantimenti.

Chiediamo quindi di sottoporre all'immediato vaglio delle competenti articolazioni ministeriali la rimodulazione dei criteri sottesi alla mobilità quantomeno per il personale dei Reparti Speciali, ferma restando la necessità di un momento di confronto per ridiscutere i principi generali della disciplina della mobilità anche per il restante personale.

Polizia Ferroviaria – approvvigionamento e distribuzione della divisa operativa

Riportiamo il testo della lettera inviata il 5 ottobre all'Ufficio Relazioni Sindacali che fa seguito alla precedente pubblicata sul Flash nr. 39 del 15 settembre

Nel dare seguito alla nota prot.7.11/673/2018/fl dello scorso 11 settembre, attinente la problematica distribuzione delle divise operative alle Specialità della Polizia di Stato, e in attesa di riscontro alla medesima, il SIULP è costretto a segnalare l'analoga situazione di forte disagio che detta circostanza sta arrecando agli operatori della Polizia Ferroviaria.

Tralasciando in questa sede ulteriori commenti riguardanti la pietosa organizzazione relativa alla fornitura delle uniformi operative estive, con la presente, siamo a sollecitare concrete determinazioni.

Assodata oramai l'infondatezza e l'inattendibilità delle asserzioni racchiuse nella nota n. 555/RS/01/35/3417 del 7 agosto u.s., laddove codesto Ufficio dichiarava che per l'anno in corso era stata pianificata la distribuzione delle divise estive e invernali al personale delle specialità, mentre oggi, quando corre il mese di ottobre e con la stagione fredda alle porte i colleghi non hanno neanche ricevuto le uniformi estive, riaffermiamo con decisione, l'assoluta necessità di avere contezza della situazione.

La mancata distribuzione dei capi di vestiario, che in alcuni casi non viene rinnovato da tre o quattro anni, costringe ad assistere a scene davvero imbarazzanti per l'intera istituzione della Polizia di Stato. Le divise indossate dai poliziotti, difatti, benché della stessa foggia, si presentano lise, rammendate e spesso di tonalità differenti.

Le uniformi cosiddette ordinarie, ormai utilizzate quasi esclusivamente nei servizi di rappresentanza, oltre ad essere scomode e particolarmente pericolose nei servizi a bordo treno, risultano desuete e non idonee in scenari operativi come quelli in cui agisce la Polizia Ferroviaria.

La situazione non può essere ulteriormente tollerata, considerato che i colleghi, per la prossima stagione, se non riceveranno un adeguato equipaggiamento, loro malgrado, potrebbero fare oggettivamente fatica a rimediare vecchi capi per ricomporre una divisa realmente "uniforme".

Tanto premesso, si chiedono urgenti rassicurazioni riguardo la distribuzione delle uniformi operative invernali, in mancanza della quali, il SIULP valuterà adeguate manifestazioni di dissenso e sensibilizzazione dei cittadini.

Anomalia nella decorrenza delle promozioni per il personale della banda musicale della Polizia di Stato

Riportiamo il testo della nota con cui l'Uffclco Relazioni Sindacali del Dipartimento 555/RS/01/75/003011 del 28 settembre 2018 il Dipartimento ha fornito chiarimenti in ordine alla decorrenza delle promozioni a primo livello degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato:

“Si fa riferimento all'allegata nota della Segreteria Provinciale di Roma prot.1 1/18 del 7 settembre scorso, concernente la decorrenza delle promozioni a primo livello degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato, in applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'art* 2. del decreto legislativo 29*5.2017, n. 95.

Al riguardo la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che la suddetta problematica potrà trovare soluzione con l'attuazione dell'art. 14. comma I. lettera z), dello stesso schema di Decreto Legislativo 95/2017. che, alla lettera vvv-bis, espressamente prevede che "gli orchestrali ispettori superiori tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno un 'anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a quella individuata nella tabella 8 allegata al presente decreto, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017 alla qualifica di orchestrale di primo livello”.

Riunione del Comitato per le Pari Opportunità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Il Comitato per Le Pari Opportunità Del Dipartimento Della Pubblica Sicurezza è stato convocato per le ore 10:00 di giovedì 25 ottobre 2018, presso la Sala Riunioni della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione, via del Castro Pretorio, n. 5, con il seguente ordine del giorno:

- Conclusione della valutazione sulla modifica del "Regolamento del Comitato"; stesura ed eventuale approvazione definitiva;
- proposizione dei nuovi contenuti per l'integrazione e l'aggiornamento della pagina dedicata alle pari opportunità nel portale "Doppia Vela" e nel sito istituzionale www.poliziadistato.it, per i quali si è provveduto ad ottenere le credenziali necessarie alla pubblicazione dei testi;
- valutazione suppletiva del testo del verbale della riunione del 15 giugno u.s. alla luce delle considerazioni del membro rappresentate della Federazione Consap Adp-Anip-Italia Sicura;
- disamina dei verbali delle Commissioni provinciali in materia di pari opportunità, relativi al secondo semestre 2017 e primo semestre 2018, già acquisiti agli atti del Comitato, unitamente al secondo semestre 2016 ed al primo semestre 2017, che saranno nella disponibilità delle componenti del Comitato per la consultazione presso gli Uffici della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione- Sala riunioni;
- riflessione sulle proposte delle buone pratiche da suggerire alle Commissioni Provinciali, come ad esempio "lo sportello di ascolto";
- varie ed eventuali.

Conto corrente gratis

È stato pubblicato il 19 maggio 2018, in Gazzetta Ufficiale, il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 70 del 3 maggio 2018.

Si tratta del regolamento attuativo dei nuovi articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis e 126-vicies quater del Decreto legislativo n. 385/1993 (Testo unico bancario), introdotti dal Decreto legislativo n. 37/2017, a sua volta attuativo della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

Il provvedimento, dunque, detta le regole riguardanti il c.d. "conto di base" introdotto dal menzionato d.lgs. n. 37/2017 il quale ha stabilito le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. debbano offrire ai consumatori un conto di pagamento con caratteristiche di base.

Al decreto del MEF, sentita la Banca d'Italia, è stato affidato il compito di stabilire una serie di parametri riguardanti il conto di base, ad esempio il canone annuo onnicomprensivo, il numero di operazioni annue effettuabili senza addebito di ulteriori spese il costo delle operazioni aggiuntive, le fasce di clientela socialmente svantaggiate, le condizioni e le modalità per l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche e così via.

Il D.M., entrato in vigore il 20 giugno 2018, offre a una serie di risparmiatori privi di mezzi economici, ad esempio perché in difficoltà finanziarie, oppure giovani o pensionati, il diritto ad aprire un conto corrente con pagamento del solo canone annuale.

Al pagamento del canone si ricollega la possibilità di compiere gratuitamente una serie di operazioni bancarie che, normalmente, sono pagate dai risparmiatori. L'elenco rafforzato di operazioni, con il numero annuo di quelle garantite al pagamento del solo canone, sono espressamente indicate dall'apposito allegato A al provvedimento.

Il d.m., infatti, chiarisce che il conto di base include, a fronte del solo pagamento di un canone annuale onnicomprensivo e senza addebito di altre spese, oneri o commissioni di alcun tipo e natura, il numero di operazioni annue stabilito nell'apposita tabella allegata per i servizi indicati, e le relative eventuali scritturazioni contabili.

Ad esempio, saranno inclusi nel canone 6 operazioni di prelievo annue di contante allo sportello, illimitati prelievi tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo gruppo sul territorio nazionale e 12 annui se i prelievi ATM riguardano altri prestatori di servizi, 12 versamenti annui di contanti e assegni e così via.

Illimitate saranno anche le operazioni di addebito diretto SEPA, mentre per i pagamenti ricevuti tramite bonifico SEPA (compresi accredito stipendio e pensione) saranno ricomprese nel canone 36 operazioni annue, nonché 12 bonifici relativi a pagamenti ricorrenti e 6 bonifici se effettuati con addebito in conto.

Il conto di base è offerto, senza spese ed esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, ai consumatori il cui ISEE in corso di validità sia inferiore a 11.600,00 euro. Il conto potrà essere cointestato solo ai componenti del nucleo familiare sulla cui base è stato calcolato l'ISEE.

Avranno, inoltre, diritto a chiedere l'apertura di un conto di base gratuito, per una serie di tipologie di servizi indicati nell'ulteriore allegato B al decreto (ove è altresì indicato il numero di operazioni) gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di € 18.000.

Per quanto riguarda l'importo del canone annuo onnicomprensivo, il decreto precisa che dovrà essere ragionevole e coerente con finalità di inclusione finanziaria: ciò avviene quando risulti uguale o superiore ai costi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle operazioni e servizi elencate negli allegati.

Ancora, precisa il provvedimento, "il costo delle operazioni aggiuntive o delle operazioni in numero superiore si considera ragionevole e coerente con finalità di inclusione finanziaria quando risulta uguale o superiore ai costi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle operazioni stesse e non eccede in ogni caso l'importo mediano delle spese applicate nel semestre precedente ai consumatori dal medesimo prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle stesse operazioni e servizi".

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it

FINANZIAMENTI FLASH

CESSIONE DEL QUINTO
PRESTITO CON DELEGA
PRESTITI PERSONALI
PRESTITI PENSIONATI

IN CONVENZIONE
CON IL SIULP

DIREZIONE GENERALE ROMA
Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146
• Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

PRESENTI IN TUTTA ITALIA

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc. P.IVA n. 07551781003, iscritta al n. 117 dell'Albo Unico tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 385/1993 ("IUB"), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato, società appartenente al Gruppo bancario Mediobanca - società a socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori". A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Eurocqs SpA, eroga finanziamenti e, nel collocamento di alcuni prodotti presso la clientela opera anche in qualità di distributore di altre banche e/o intermediari finanziari i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 42/2018 del 7 Ottobre 2018

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati